

Rif. L1057

Comune di
Pozzuolo Martesana
(Provincia di Milano)

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

ai sensi della D.G.R. del 25/01/2002 n. 7/7868 e D.G.R. del
01/08/2003 n. 7/13950



Committente: *Amministrazione Comunale
di Pozzuolo Martesana*

Basiano, Luglio 2009

Dott. Geol. Carlo Leoni

Dott. Ing. Giorgio Valè

**STUDIO
PROFESSIONALE
ASSOCIATO**

**Dr. Geol.
Carlo D. Leoni**
*Iscrizione N° 776
all'Albo
dell'Ordine dei Geologi
della Regione Lombardia*

**Dr. Agr.
Alessandro G. Pestalozza**
*Iscrizione N° 919
all'Albo
dell'Ordine degli Agronomi
della Provincia di Milano*

- ↘ *Geologia*
- ↘ *Agronomia*
- ↘ *Geotecnica*
- ↘ *Arboricoltura*
- ↘ *Idrogeologia*
- ↘ *Dendrocronologia*
- ↘ *Ambiente*
- ↘ *Pianificazione Territoriale*
- ↘ *Verde Pubblico*
- ↘ *Cave, Discariche*
- ↘ *Ripristini Ambientali*
- ↘ *Indagini geomatiche*



INDICE:

1.	<i>DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE norme di polizia idraulica</i>	2
1.1	Fasce di rispetto del reticolo principale	4
1.2	Fascia di rispetto del reticolo idrografico minore di competenza comunale: fontanili e roggia Trobbia	4
1.2.1	Teste dei fontanili	4
1.2.2	Aste derivanti dai fontanili e Roggia Trobbia	4
2.	<i>NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA</i>	5
2.1	Attività vietate	5
2.2	Attività soggette ad autorizzazione	5
3.	<i>NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DELLE TESTATE DEI FONTANILI</i>	7
3.1	Attività vietate (art. 34 delle N.D.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano)	7
4.	<i>NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DELLE ASTE DEI FONTANILI e DELLA ROGGIA TROBBIA</i>	8
4.1	Attività vietate	8
4.2	Attività soggette ad autorizzazione	8
4.3	Note	9
5.	<i>PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI</i>	10
5.1	Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica	10
5.2	Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali	10
5.3	Procedura per autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio	10
5.4	Aree di proprietà demaniale	11
5.5	Atti e Canoni di polizia idraulica	16
6.	<i>DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO</i>	17

1. DELIMITAZIONE DELLE FASCE DI TUTELA E ISTITUZIONE DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA

A tutela dei corpi idrici del territorio di Pozzuolo Martesana sono state istituite delle fasce di rispetto all'interno delle quali alcune attività ed opere saranno vietate e/o soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico ai sensi del R.D. 523/1904.

La tutela delle aste fluviali è altresì espletata mediante le norme generali di tutela dei corsi d'acqua.


La fascia di rispetto deve essere fissata in base alle necessità che di seguito sono descritte e che devono intendersi per entrambe le sponde.

Area di scarpata morfologica stabile (Fascia 1)

In base alla legislazione che si sta utilizzando (d.g.r. n.7/7868 e d.g.r. 7/13950, Allegato B, punto 5.2), lungo tutti i corsi d'acqua individuati e non, dovranno comunque essere vietate le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 metri dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile", o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua.

Area di manutenzione e di pronto intervento (Fascia 2)

Questa area è necessaria per la movimentazione dei mezzi (ad esempio trattori, ruspe) per attività di manutenzione e di pronto intervento sull'alveo dei corsi d'acqua. E' utile delimitare in circa 6 metri questa zona che sommati alla fascia 1 permette di avere a disposizione 10 metri per le attività indicate



$$\mathbf{F.R. = F1 + F2 = 4 + 6 = 10 \text{ metri}}$$

La cartografia allegata difatti costituisce un chiaro riferimento ai limiti della fascia di rispetto, ma l'esatto limite deve essere determinato da una misura diretta sul terreno a partire dal ciglio della sponda del corpo d'acqua interessato.

L'esatta delimitazione delle fasce di rispetto dovrà, inoltre, essere riportata per ogni singolo intervento soggetto ad autorizzazione, nelle planimetrie ottenute da rilievi topografici di dettaglio dell'area oggetto dell'intervento.

1.1 Fasce di rispetto del reticolo principale

Il Torrente Trobbia presenta una fascia di rispetto di 10 metri per ogni sponda.

1.2 Fascia di rispetto del reticolo idrografico minore di competenza comunale: fontanili e roggia Trobbia

1.2.1 Teste dei fontanili

Per la testa dei fontanili si fa riferimento alle NDA del P.T.C.P. della Provincia di Milano, art. 34, ed è stata individuata una fascia di rispetto pari a 50 metri misurati dall'orlo della testa e lungo l'asta, per una fascia non inferiore a metri 25 se la situazione attuale lo consente.

Per i seguenti fontanili: **Cavetto**, **Galimberti**, **Mascheroni** e **"Senza nome"**, dopo aver verificato il procastinarsi dello stato di inattività degli stessi nel corso degli ultimi anni, si è optato per non individuare tale fascia a tutela delle rispettive testate, salvaguardando comunque gli alvei esistenti, ove presenti, mediante l'applicazione della fascia di rispetto di cui al capitolo 1.2.2.

1.2.2 Aste derivanti dai fontanili e Roggia Trobbia

Per una maggior tutela della aste in uscita dai fontanili e del "Vecchio Trobbia", è stata individuata una fascia di 10 metri per ogni sponda, tale fascia viene ridotta a 4 metri per i tratti attraversanti gli ambiti urbani intensamente edificati.

L'esatta perimetrazione delle fasce di rispetto (4 e 10 m) viene riportata all'interno della cartografia allegata.

Per lo studio di compatibilità idraulica, specifico per ogni asta oggetto di riduzione del vincolo a 4 m, si rimanda al capitolo dedicato presente all'interno dell'elaborato: "Determinazione del Reticolo Idrografico Minore", per il comune di Pozzuolo Martesana.

2. NORME GENERALI A TUTELA DEI CORSI D'ACQUA

Tali norme vengono individuate al fine di preservare la funzionalità idraulica dell'intero sistema idrografico del territorio comunale, pertanto in corrispondenza dell'alveo di tutti i corsi d'acqua presenti all'interno del territorio comunale di Melzo è fatto obbligo di rispettare le seguenti prescrizioni:

2.1 Attività vietate

- a) E' fatto divieto assoluto di procedere alla copertura e/o tombinatura dei corsi d'acqua (art. 115 D.Lgs. 152/06), che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità;
- b) E' assolutamente vietata l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- c) Non è ammesso il posizionamento longitudinalmente, in alveo di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, che riducano la sezione del corso d'acqua;
- d) Non è ammesso lo scarico nei corpi idrici delle acque di prima pioggia o di lavaggio di aree esterne, così come disciplinate dalla normativa nazionale di settore (art. 113 D.Lgs. 152/06).

2.2 Attività soggette ad autorizzazione

- a) Realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza unicamente all'interno dei centri abitati e comunque dove non vi siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili;
- b) In caso di assoluta necessità e di accertata impossibilità di diversa localizzazione è consentito il posizionamento longitudinalmente in alveo, di gasdotti, fognature, acquedotti, tubature e infrastrutture a rete in genere, interrare purché non si riduca la sezione del corso d'acqua;
- c) Possono essere consentiti guadi/selciatori, traverse di fondo, manufatti di sistemazione idraulica e opere di difesa;
- d) Realizzazione di opere di derivazione d'acqua (autorizzazione provinciale);
- e) E' consentito lo scarico di acque meteoriche, delle acque fognarie degli scolmatori di troppo pieno, di acque fognarie depurate ed acque industriali, nei corsi d'acqua previa verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione, della capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate. La domanda di autorizzazione dovrà essere accompagnata da apposita relazione idrologica-idraulica, per il calcolo delle portate di piena si dovranno utilizzare i metodi indicati nella direttiva dell'Autorità di Bacino "Direttiva sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica" paragrafi 4, 5 e 6 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n° 18/2001);

f) Si dovranno rispettare comunque i limiti imposti dal Piano Regionale di Risanamento delle Acque che indica i seguenti parametri di ammissibilità:

- 20 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree di ampliamento e di espansione residenziale ed industriale;
- 40 l/s per ogni ettaro di superficie scolante impermeabile, relativamente alle aree già dotate di pubbliche fognature;

Il manufatto di recapito, dovrà essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e dovrà prevedere degli accorgimenti tecnici per evitare l'innescò di fenomeni erosivi nel corso d'acqua.

Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate scaricate e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni;

g) Spostamento dei corsi d'acqua.

Lo spostamento dei corsi d'acqua dalla loro sede attuale per motivi urbanistici è possibile quando ciò si renda necessario , nel rispetto però delle seguenti prescrizioni:

- Domanda di autorizzazione all'Ente competente (comune o Consorzio di gestione)
- Richiesta di sdemanializzazione al Demanio e nuovo accatastamento
- Relazione di compatibilità idraulica che certifichi che il nuovo corso non pregiudica la funzionalità della roggia in quanto ne ripete le sezioni idrauliche senza riduzioni critiche delle sezioni.

3. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DELLE TESTATE DEI FONTANILI

In sede di pianificazione sovracomunale la Provincia di Milano, mediante la definizione delle Norme Tecniche di Attuazione del PTCP ha voluto esplicitare il preciso intento di promuovere il recupero e la salvaguardia delle emergenze puntuali dell'acquifero freatico come luogo di elevata naturalità e sede di ambienti particolareggiati caratterizzati da un'elevata biodiversità. Pertanto all'interno delle fasce di rispetto delle testate dei fontanili, individuate nella tavola "*Fasce di rispetto del reticolo idrografico del territorio comunale*", si applicano le seguenti disposizioni:

3.1 Attività vietate (art. 34 delle N.D.A. del P.T.C.P. della Provincia di Milano)

All'interno della fascia di rispetto della testata del fontanile, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) Alterare la testa e l'asta dei fontanili attivi nel quale sia ancora presente il fenomeno della risalita.
- b) Ogni opera di trasformazione, di urbanizzazione e di edificazione. Tale disposizione non si applica relativamente alle aree inglobate nell'urbanizzato per le quali lo stato di fatto non lo consente. Le eventuali recinzioni sono consentite solo in forma di siepi di vegetazione arbustiva.
- c) E' da promuovere la riqualificazione delle incisioni della testa e dell'asta per almeno 150m, dei fontanili attivi e di quelli potenzialmente riattivabili e la relativa vegetazione di pertinenza in quanto elementi di valorizzazione ecologica e agricola del territorio rurale.
- d) Oltre agli interventi necessari per la normale manutenzione della testa e dell'asta, da effettuarsi con tecniche tradizionali, legata alla funzione irrigua dei fontanili, sono ammessi interventi per la fruizione, quali piccole attrezzature di osservazione e percorsi pedonali purché compatibili con le finalità della conservazione e della valorizzazione naturalistica del bene.

4. NORME PER LE FASCE DI RISPETTO DELLE ASTE DEI FONTANILI E DELLA ROGGIA TROBBIA

All'interno delle fasce di rispetto di 4 o 10 metri, individuate nella Tavola 1, si applicano le seguenti disposizioni:

4.1 Attività vietate

I seguenti lavori ed atti sono vietati:

- a) Attività di trasformazione dei luoghi, che modificano l'assetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio, fatte salve le prescrizioni indicate dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- b) Realizzazione di nuove edificazioni, di ampliamenti in planimetria;
- c) Insediamenti per attività produttive;
- d) Gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità d'invaso, salvo che questi interventi prevedano un pari aumento della capacità d'invaso in area idraulicamente equivalente;
- e) Realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, l'ampliamento degli stessi impianti esistenti, nonché l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti così come definiti dal D. Lgs. N°22/57, fatto salvo quanto prescritto dalle norme per le attività soggette ad autorizzazione;
- f) Argini, interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso le sponde. Scavi o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità dell'argine.
- g) I lavori e gli atti di cui all'art. 96, del R.D. 25 luglio, 1904, n. 523.

4.2 Attività soggette ad autorizzazione

Sono consentiti, solo dopo espressa autorizzazione e/o nulla osta idraulico da parte dell'Ente Competente, i seguenti lavori ed atti:

- a) Gli interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti all'art. 3 del D.P.R. 380/01, demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo senza aumento di superficie o di volume e senza aumento del carico insediativo;
- b) La ristrutturazione e la realizzazione di infrastrutture lineari (viabilità) e a rete riferite a servizi pubblici essenziali e relativi impianti, previo studio di compatibilità dell'intervento validato dall'Ente Competente; gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti, l'intervento è subordinato all'adozione di adeguati provvedimenti cautelativi nei confronti di

possibili allagamenti dell'area e di un progetto corredato da uno studio idraulico che preveda eventuali opere di difesa nei confronti delle acque tali da non compromettere la sicurezza delle aree circostanti;

- c) Interventi di sistemazione idraulica quali argini o casse di espansione e ogni altra misura idraulica atta ad incidere sulle dinamiche fluviali, solo se compatibili con l'assetto idrogeologico ed idraulico dell'area. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- d) Impianti di trattamento delle acque reflue, qualora sia dimostrata l'impossibilità della loro localizzazione al di fuori delle fasce, nonché gli ampliamenti e messa in sicurezza di quelli esistenti, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente. Il progetto di queste opere dovrà essere accompagnato da uno studio idrogeologico ed idraulico del bacino di riferimento;
- e) Il rimodellamento del terreno può essere concesso, solo laddove fa parte di un progetto di sistemazione idraulica che consideri l'influenza che gli interventi inducono a monte e a valle dell'area;
- f) L'accumulo temporaneo di letame per uso agronomico e la realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli effluenti zootecnici, fermo restando le disposizioni all'art. 112 del D. Lgs. N°152/06 e successive modifiche ed integrazioni;
- g) Il completamento degli esistenti impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti a tecnologia complessa, quand'esso risultasse indispensabile per il raggiungimento dell'autonomia degli ambiti territoriali ottimali così come individuati dalla pianificazione regionale e provinciale, i relativi interventi saranno soggetti a parere di compatibilità dell'Ente Competente;
- h) I cambi delle destinazioni colturali, che potranno interessare esclusivamente, aree attualmente coltivate;

4.3 Note

Gli interventi consentiti previa autorizzazione devono assicurare il mantenimento o il miglioramento delle condizioni di drenaggio superfiale dell'area, l'assenza di interferenze negative con il regime delle falde freatiche presenti e con la sicurezza delle opere di difesa esistenti.

All'interno delle fasce di rispetto così definite è consentita la realizzazione di opere pubbliche atte a garantire la messa in sicurezza della viabilità ordinaria.

5. PROCEDURE AI SENSI DELLA D.G.R. 7/7868 E DELLE NORMATIVE VIGENTI

5.1 Ripristino dei corsi d'acqua a seguito di violazioni in materia di polizia idraulica

In caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato, la diffida a provvedere al ripristino potrà essere disposta come da art. 35 del D.P.R. 380/01.

5.2 Adeguamento dei tratti tombinati dei corsi d'acqua naturali

Si riporta qui di seguito, quanto previsto dal P.A.I. all'art. 21 delle norme tecniche di attuazione, in merito al ripristino dei corsi d'acqua tombinati in corrispondenza dei centri urbani.

“I soggetti pubblici o privati proprietari o concessionari predispongono, entro un anno dalla data di pubblicazione dell'atto di approvazione del Piano, una verifica idraulica delle opere di tombinamento dei corsi d'acqua naturali in corrispondenza degli attraversamenti dei centri urbani, sulla base di apposita direttiva emanata dall'Autorità di bacino. Le Amministrazioni competenti in relazione ai risultati della verificata menzionata, individuano e progettano gli eventuali interventi strutturali di adeguamento necessari, privilegiando ovunque possibile il ripristino delle sezioni a cielo libero.”

“L'Autorità di Bacino, su proposta delle Amministrazioni competenti e in coordinamento con le Regioni competenti, inserisce nei Programmi triennali di intervento di cui agli artt.21 e seguenti della L. 18 maggio 1989, n° 183, gli interventi di adeguamento di cui al precedente comma, con priorità per le opere che comportano condizioni di rischi idraulico per gli abitati”.

E' opportuno evidenziare che per le opere di tombinatura dei corsi d'acqua, regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del D.L. vo 152/99, non è possibile ordinarne la rimozione.

5.3 Procedura per autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni nel caso d'interventi ricadenti nel demanio

Il Comune, in caso di necessità di modificare o di definire i limiti delle aree demaniali dovrà proporre ai competenti uffici dell'amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul reticolo minore dovranno essere inviate alle Agenzie dei Demani.

L'Amministrazione Comunale dovrà in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

5.4 Aree di proprietà demaniale

Per tutte le rogge situate su sedime demaniale, qualora sorgesse la necessità di una parziale chiusura o spostamento occorrerà provvedere alla sua sdemanializzazione secondo le procedure della D.g.r. 14 gennaio 2005 - n. 7/2021, che si riporta per esteso:

Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la Legge 5 gennaio 1994 n. 37 «Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche che nel novellare l'art. 947 c.c. ha escluso la sdemanializzazione tacita dei beni del demanio idrico ed ha subordinato la variazione d'uso dei beni del demanio idrico ad un provvedimento di autorizzazione che dovrà assicurare la tutela delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati»;

Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59», che all'art. 86 dispone che la proprietà delle aree appartenenti al demanio idrico rimane di competenza all'amministrazione statale e che alle Regioni sono attribuite le funzioni amministrative in materia, nonché la facoltà di stabilire ed introitare i canoni relativi alle occupazioni delle aree;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» così come modificata dalla L.R. 2 maggio 2003 n. 5 che all'art. 6-bis ha sub-delegato ai comuni le funzioni concernenti il rilascio delle concessioni per l'utilizzo dei beni del demanio lacuale e dei porti interni e delle concessioni per l'utilizzo del demanio lacuale per finalità turistico ricreative di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 616/77;

Vista la Legge Regionale 29 ottobre 1998 n. 22 «Riforma del trasporto pubblico locale in Lombardia» come modificata dalla L.R. 2 maggio 2003 n. 5 che all'art. 3 lett. h) riserva alla Regione la disciplina della navigazione;

Visto l'art. 3 comma 114 della Legge Regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998 n. 112» così come modificata dalla L.R. n. 5/2003 che individua nella Regione l'autorità competente al rilascio della dichiarazione atta a determinare il passaggio dei beni dal demanio della navigazione al patrimonio;

Dato atto che la predetta Legge Regionale n. 1/2000 così come modificata dalla L.R. 24 marzo 2004 n. 5, ha delegato inoltre ai Comuni le funzioni relative all'adozione dei provvedimenti di Polizia idraulica concernenti il reticolo idrico minore;

Viste le successive deliberazioni n. 7868 del 25 gennaio 2002 e n. 13950 del 1 agosto 2003 attuative della Legge Regionale n. 1/2000;

Considerato che, la Conferenza unificata Stato-Regioni nella seduta del 20 giugno 2002 ha convenuto ai sensi dell'art. 9 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 281/1997 che nelle procedure di sdemanializzazione (vendita al privato di aree demaniali) il provvedimento finale di sdemanializzazione potrà essere assunto solo a seguito di parere favorevole delle Regioni e Province autonome, tenuto conto anche degli indirizzi delle Autorità di bacino;

Richiamata altresì la D.G.R. n. 10487 del 30 settembre 2002, avente per oggetto «Approvazione delle direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai Comuni e alle loro Gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna» e in particolare l'allegato 1 dal punto 19 al punto 23 che ha stabilito, tra l'altro, che il parere regionale definitivo in caso di procedure di sdemanializzazione riguardanti il demanio della navigazione interna è obbligatorio in quanto ente responsabile delle attività di indirizzo e di controllo in materia, e deve essere rilasciato congiuntamente con gli altri enti coinvolti nell'amministrazione del demanio;

Atteso che la sopracitata D.G.R. dispone inoltre, che il parere definitivo dovrà essere emesso dalla Sede Territoriale regionale e comunicato agli enti locali interessati e alla D.G. Infrastrutture;

Considerato che, così come concordato nella Conferenza Unificata Stato-Regioni, conformemente a quanto disposto all'art. 5 1. n. 37/94 «il parere deve essere rilasciato dalla Regione previa valutazione in ordine alla tutela delle acque, dell'equilibrio geostatico e geomorfologico dei terreni interessati, degli aspetti naturalistici ed ambientali coinvolti dagli interventi progettati;

Ritenuto che la complessità delle valutazioni connesse all'emanazione del parere regionale richiede il contributo di competenza di diverse strutture regionali e che per una migliore considerazione degli aspetti di merito è necessario che tali valutazioni vengano contestualmente espresse nell'ambito del gruppo di lavoro interdirezionale;

Visto il parere favorevole del Comitato dei direttori generali di cui all'art. 14 della L.R. 23 luglio 1996 n. 16 e successive modifiche, espresso nella seduta del 22 luglio 2004 e il successivo Decreto n. 014987 del 9 settembre 2004 di costituzione del gruppo di lavoro interdirezionale per l'espletamento dell'attività istruttoria finalizzata a supportare le valutazioni di cui all'art. 5 1. n. 37/94 necessarie per l'espressione del parere regionale riguardante le procedure di sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale;

Dato atto che il parere di cui all'art. 5 1. n. 37/94 è rilasciato solo a seguito di positive valutazioni in ordine alla tutela della sicurezza idraulica dell'equilibrio geostatico e geomorfologico e degli aspetti naturalistici ed ambientali effettuate dal gruppo di lavoro interdirezionale, secondo le approvate modalità operative e previa istruttoria della Sede territoriale;

Atteso che il predetto gruppo di lavoro ha elaborato il documento «Modalità operative per l'espressione dei pareri regionali sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico» sottoponendolo all'esame dell'Agenzia del Demanio - Filiale Regionale;

Vista la condivisione espressa dalla Dirigente dell'Agenzia del Demanio - Filiale Regionale con nota prot. n. 2004/69543 del 21 dicembre 2004.

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

Delibera

- *di approvare per le motivazioni espresse in premessa l'allegato A «Modalità operative per l'espressione del parere regionale sulle istanze di sdemanializzazione delle aree del demanio idrico (art. 5 1. n. 37/94)» che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;*

- *di modificare la D.G.R. n. 10487 del 30 settembre 2002 avente ad oggetto «Approvazione delle direttive per l'esercizio della delega di funzioni amministrative attribuite ai Comuni e alle loro Gestioni associate in materia di demanio della navigazione interna» integrandone l'allegato 1 con l'allegato A parte integrante della presente deliberazione;*

- *di dare atto che le citate «Modalità Operative predisposte dal gruppo di lavoro di cui al decreto n. 14987 del 9 settembre 2004 sono state condivise dall'Agenzia del Demanio -Filiale Regionale con nota prot. n. 2004/69543 del 21 dicembre 2004*

ALLEGATO A

MODALITA' OPERATIVE PER L'ESPRESSIONE DEL PARERE REGIONALE SULLE ISTANZE DI SDEMANIALIZZAZIONE DELLE AREE DEL DEMANIO IDRICO (art. 5 l. n. 37/94)**Premessa**

L'uso o la funzione di pubblico generale interesse sussiste quando l'area è destinata ad usi collettivi (approdo per le unità di navigazione, il transito, l'accesso al lago, l'ormeggio anche solo temporaneo, il deposito del natante, il diporto nautico (anche con piccolo natante, tavola a vela, pedalo o simile), la balneazione, il diporto balneare, la passeggiata ed ogni altra utilizzazione collettiva.

Non possono perdere la demanialità: l'alveo lacuale, il sentiero navigabile, le conche i porti, gli approdi e gli ormeggi, le zone portuali e balneari, le zone atte a consentire il transito e l'accesso all'acqua, i canali demaniali e le loro pertinenze (es.: alzaie) le passeggiate e le piste ciclopedonali, le aree inedificabili ai sensi del R.D. 523/1904 e le aree insistenti nelle zone A e B delle fasce fluviali del PAI

L'intervento antropico che abbia causato uno spostamento della linea del demanio non è sufficiente a causare la perdita della natura demaniale delle aree del demanio della navigazione interna.

Al di fuori delle ipotesi sopra elencate, quando si debba valutare se un'area possa essere sdemanializzata, si procede secondo la seguente procedura:

Modalità operative

Il Richiedente relativamente al Demanio Lacuale verifica presso l'autorità demaniale (gestioni associate o consorzi) se l'area di cui intende chiedere la sdemanializzazione sia un'area portuale (Demanio Regionale) o extraportuale (Demanio extraportuale).

Se l'area appartiene al Demanio Regionale la titolarità è della Regione Lombardia pertanto il soggetto richiedente (privato o ente) presenta la domanda direttamente alla Regione Lombardia - Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e per la provincia di Milano alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Resid. Pubblica).

La Sede Territoriale informa, entro 30 giorni, l'Agenzia del demanio dell'avvio del procedimento relativamente alla sdemanializzazione di quell'area.

Per le aree del Demanio Statale il soggetto richiedente (privato o ente) presenta all'Agenzia del demanio territorialmente competente istanza per la sdemanializzazione.

Ai fini dell'espressione del parere regionale l'Agenzia del Demanio trasmette alla Regione Lombardia - Sedi Territoriali di riferimento provinciale (Direzione Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e per la Provincia di Milano alla Struttura Interventi in materia di opere pubbliche e di genio civile (Direzione Generale Opere Pubbliche, Pol. per la Casa ed Edilizia Resid. Pubblica) la seguente documentazione tecnica:

- istanza del richiedente o avente titolo (fac-simile di domanda concordata con l'Agenzia del Demanio);
- relazione descrittiva;
- documentazione fotografica a colori;
- corografia dell'area interessata con individuata area oggetto di richiesta (C.T.R. Regionale 1:10.000);
- estratto di mappa scala 1:2.000 (estratto aerofotogrammetrico e catastale);
- calcolo dell'area da sdemanializzare;
- certificato di destinazione urbanistica e/o di previsioni di piani territoriali con indicazione di tutti i vincoli esistenti sull'area.

Ogni dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale individuerà il referente per l'istruttoria delle stesse, che verrà comunicato alla Segreteria del Gruppo di Lavoro.

Il referente della Sede Territoriale dovrà farsi carico di comunicare alla Segreteria del GdL l'arrivo della richiesta di sdemanializzazione e compilare apposito data-base con i dati relativi alla pratica.

Successivamente, acquisita l'eventuale documentazione tecnica integrativa necessaria alla valutazione, trasmette ai componenti del GdL e alla Segreteria del GdL una copia della stessa.

Nel caso di aree demaniali lacuali extraportuali, nella fase di istruttoria la Sede si avvarrà della collaborazione del Comuni e della Gestioni associate (enti coinvolti nell'«amministrazione» del demanio) e delle Province per gli aspetti di programmazione urbanistica; le funzioni degli enti e quella di coadiuvare la Sede territoriale di riferimento, per quanto di loro spettanza e conoscenza, nella formulazione della dichiarazione, l'attività di tali Enti pertanto e di natura endo-procedimentale e non si concretizza in un autonomo parere (D.G.R.. 10487 del 30 settembre 2002 e Circolare 1/2003 D.G. Infrastrutture e Mobilità).

Nel caso di aree demaniali fluviali, nella fase di istruttoria la Sede si avvarrà dell'AIPO, per i tratti di corsi d'acqua difesi da opere di prima, seconda e terza categoria o dei Comuni per il reticolo idrico minore in attuazione alla L.R. 1/2000 e dei Consorzi di Bonifica per quanto riguarda il reticolo idrico di bonifica stabilito ai sensi della L.R. 7/2003, provvedendo direttamente per i corsi d'acqua di propria competenza.

Il dirigente della Sede si impegnerà a completare l'istruttoria entro il termine di 90 giorni, prorogabile solo in caso di particolare complessità della pratica (elaborando parere idraulico laddove di propria competenza o acquisendolo dagli enti secondo le casistiche sopra individuate) e a comunicare alla segreteria del Gruppo di lavoro il completamento dell'istruttoria.

Nel caso di deroga dei tempi sarà cura della suddetta Sede Territoriale darne comunicazione alla Segreteria al Gruppo di lavoro.

La Segreteria del GdL si impegnerà a convocare il gruppo (ORDINE del giorno indicante le pratiche oggetto della riunione).

Durante la riunione il dirigente della Struttura Sviluppo del Territorio della Sede Territoriale esporrà al gruppo di lavoro l'istruttoria eseguita; nella stessa sede le varie Direzioni Generali depositeranno i pareri scritti di propria competenza.

I pareri tecnici previsti all'interno della procedura sono per:

DEMANIO LACUALE

- parere idraulico;
- parere geostatico e geomorfologico;
- parere ambientale;
- parere comune/gestione associata competente quali gestori del demanio;
- parere provincia per aspetti di programmazione urbanistica;
- parere inerente l'eventuale interferenza della richiesta di sdemanializzazione con le concessioni di regolazione dei laghi rilasciate ai sensi del R.D. 1775/1933 (Maggiore, Como, Iseo, Idro e Garda);
- parere direzione competente per una valutazione di carattere generale sull'assenza o presenza dell'attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico generale interesse;
- pareri relativi ad aspetti di pianificazione territoriale (cave, parchi, ecc).

Saranno inoltre effettuati i seguenti approfondimenti in sede d'istruttoria:

- verifica aspetti naturalistici;
- verifica della presenza di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale.

DEMANIO FLUVIALE

- *parere idraulico (R.D. 523/1904);*
- *parere geostatico e geomorfologico;*
- *parere ambientale;*
- *parere Azienda porti Cremona e Mantova per aree demanio navigazione interna;*
- *parere provincia per aspetti di programmazione urbanistica;*
- *parere inerente l'eventuale interferenza della richiesta di sdemanializzazione con le concessioni di grandi derivazioni d'acqua pubblica rilasciate ai sensi del R.D. 1775/1933;*
- *pareri relativi ad aspetti di pianificazione territoriale (cave, parchi, ecc);*
- *parere direzione competente per una valutazione di carattere generale sull'assenza o presenza dell'attitudine a qualunque uso o funzione di pubblico generale interesse.*

Saranno inoltre effettuati i seguenti approfondimenti in sede d'istruttoria:

- *verifica aspetti naturalistici;*
- *verifica della presenza di siti di importanza comunitaria o zone di protezione speciale;*
- *verifica aspetti agricoli (se necessario), in relazione anche alla conduzione alla L. 203/82.*

Per ogni istanza presentata, fatto salvo casi di particolare complessità che necessitano di particolari approfondimenti, è prevista una sola riunione.

Il verbale della riunione sarà redatto dalla Segreteria del GdL che lo invierà alla Sede Territoriale competente al fine della predisposizione del decreto finale di recepimento dei pareri formulati dalle D.G. coinvolte nel gruppo.

Alla formazione del parere finale della Regione, concorrono i pareri delle strutture regionali e i pareri di enti (comuni, gestioni associate e consorzi, province) eventualmente coinvolti.

Tutti i pareri sopra elencati hanno natura endoprocedimentale.

Il decreto, che dovrà riportare nel dispositivo la motivazione e la finalizzazione del parere espresso, sarà firma del Direttore Generale della D.G. Sicurezza Polizia Locale e Protezione Civile, coordinatore del GdL. Per ogni singola richiesta verrà emesso un decreto.

L'Agenzia del Demanio - Filiale Regionale acquisisce il parere regionale (Decreto del Direttore Generale Sicurezza, Polizia Locale e Protezione Civile) e trasmette all'Agenzia del Demanio - Sede Centrale la documentazione.

L'Agenzia del Demanio - Sede Centrale trasmette al Ministero per l'Ambiente per gli adempimenti di competenza.

L'iter sarà completato con la sottoscrizione del decreto interdirettoriale (Agenzia Demanio - Ministero dell'Ambiente) e la Pubblicazione sulla G.U. a cura degli Organi Centrali.

5.5 Atti e Canoni di polizia idraulica

Con l'approvazione della D.G.R. 7/7868 del 25 Gennaio 2002, per quanto concerne il reticolo idrico minore le Amministrazioni Comunali dovranno provvedere ai seguenti atti relativi alla polizia idraulica:

- a) Disporre i provvedimenti autorizzativi e concessionari di polizia idraulica;
- b) Calcolo dei canoni di polizia idraulica applicando i valori indicati nella tabella dell'allegato C della D.G.R. 7/13950 (in allegato);
- c) Disporre che il rilascio di concessioni e autorizzazioni di polizia idraulica sia subordinato al pagamento di un importo (cauzione) pari alla prima annualità del canone, somma che sarà, ove nulla osti, restituita al termine dell'autorizzazione o concessione medesima.

6. DOCUMENTAZIONE SPECIALISTICA PER LE OPERE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE E NULLA OSTA IDRAULICO

Per le opere soggette ad autorizzazione e nulla osta idraulico dovranno essere prodotte documentazioni ed elaborati in adempimento alle normative vigenti in funzione della tipologia d'intervento.

In aggiunta si ritiene di segnalare l'opportunità di fornire, in aggiunta, le seguenti relazioni specialistiche:

	Relazione geologica	Relazione idrologica-idraulica	Relazione idraulica	Relazione Idro-geologica	Relazione agronomica	Relazione pedologica
Nuove edificazioni			*	*		
Ampliamento edifici esistenti			*	*		
Realizzazione di argini o casse d'espansione			*	*		
Ampliamenti funzionali e nuovi Impianti di trattamento di acque reflue			*	*		
Impianti di smaltimento rifiuti a tecnologia complessa			*	*		
Opere di difesa e sistemazione idraulica			*	*		
Realizzazione d'infrastrutture lineari (viabilità) e a rete per servizi pubblici essenziali e relativi impianti	*		*			
Attraversamenti di strutture e infrastrutture	*	*				
Attraversamenti in subalveo	*					
Attività estrattive	*					
Interventi di bioingegneria forestale e impianti di rinaturazione con specie autoctone	*				*	
Accumulo temporaneo di letame e realizzazione di contenitori per il trattamento e/o stoccaggio degli affluenti zootecnici						*
Scarico di acque meteoriche, di scolmatori troppo pieni acque fognarie, di acque fognarie depurate e acque industriali		*				
Dispersione nel sottosuolo delle acque meteoriche				*		
				(con prove di permeabilità dei terreni)		

Si sottolinea che l'Ente Competente potrà in ogni caso, a sua discrezione, richiedere ulteriori elaborati progettuali anche se non previsti nell'elenco proposto.

ALLEGATO C

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA

A	Attraversamenti aerei	Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
A.1	Linee elettriche con tensione sino a 30.000 V	€ 62,87	€ 31,44 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.2	Linee elettriche con tensione superiore a 30.000 V sino a 150.000 V	€ 82,13	€ 41,07 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.3	Linee elettriche con tensione superiore a 150.000 V sino a 250.000 V	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.4	Linee elettriche con tensione superiore a 250.000 V	€ 188,60	€ 94,30 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.5	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 62,87 + (€ 35,49 per ogni palo / € 76,05 per ogni traliccio)	
A.6	Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone e/o cose	€ 418,78	€ 418,78	
A.7	Piccole teleferiche	€ 125,74	€ 125,74	
A.8	Palorci	€ 62,87	€ 62,87	
A.9	Ponte canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognature:			
A.9.1	- fino a 1.000 mm di diametro	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 7,10 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.9.2	- oltre 1.000 mm di diametro	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 11,66 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.10	Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: largh.1,50 ml):			
A.10.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.2	- uso agricolo all'interno dello stesso fondo	€ 62,87	€ 62,87	
A.10.3	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.10.4	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11	Ponte carreggiabile sino ad una superficie di 20 m ² :			
A.11.1	- uso agricolo	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 125,74	€ 125,74	
A.11.3	- uso commerciale o industriale	€ 209,90	€ 209,90	
A.11.1.1	- uso agricolo	€ 3,04 al m ²	€ 3,04 al m ²	
A.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico	€ 5,07 al m ²	€ 5,07 al m ²	
A.11.3.1	- uso commerciale o industriale	€ 10,14 al m ²	€ 10,14 al m ²	
A.12	Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate entro manufatti esistenti (ponti ecc.)			
A.12.1	- fino a 100 mm di diametro	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,03 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.12.2	- oltre 100 mm di diametro	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	€ 2,54 al ml (canone minimo € 52,37)	
A.13	Altro attraversamento aereo	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Gli stessi canoni si applicano in caso di occupazione di aree demaniali in senso longitudinale al corso d'acqua; nel caso in cui l'attraversamento aereo precluda o rende difficoltoso l'utilizzo o il transito sull'area demaniale sottesa si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
B	Attraversamenti in sub-alveo			
B.1	Linee tecnologiche (es. fibre ottiche)	€ 125,74	€ 125,74	
B.2	Linee elettriche	€ 125,74	€ 125,74	
B.3	Linee telefoniche	€ 125,74	€ 125,74	
B.4	Acquedotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.5	Fognature	€ 125,74	€ 125,74	
B.6	Gasdotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.7	Oleodotti	€ 125,74	€ 125,74	
B.8	Cunicoli tecnologici	€ 209,90	€ 209,90	
B.9	Sifoni	€ 209,90	€ 209,90	
B.10	Sottopassi pedonali (larghezza pari a quella indicata dal codice della strada per le piste ciclabili: 3m):			
B.10.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.10.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.10.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
B.11	Sottopassi carreggiabili sino ad una superficie di 20 m ² :			
B.11.1	- uso agricolo		€ 125,74	
B.11.2	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 125,74	
B.11.3	- uso commerciale o industriale		€ 209,90	
	Per la parte eccedente i 20 m ² , al canone va aggiunto:			
B.11.1.1	- uso agricolo		€ 3,04 al m ²	
B.11.2.1	- uso familiare/residenziale/uso pubblico		€ 5,07 al m ²	
B.11.3.1	- uso commerciale o industriale		€ 10,14 al m ²	
B.12	Altro attraversamento in sub-alveo.	€ 125,74	€ 125,74	
NOTE	Se posizionate su terreno demaniale o in alveo in senso longitudinale al corso d'acqua, al canone va aggiunto: manufatti fino a 100 mm di diametro € 1,01 al ml - superiore a 100 mm € 2,03 al ml; nel caso in cui il manufatto/l'opera non sia completamente sepolto/a sotto la livelletta dell'alveo si dovrà istituire una pratica di occupazione di area demaniale.			
C	Tombinature			
C.1	Uso viabilistico, parcheggio, area attrezzata		€ 5,07 al m ² (canone minimo € 125,74)	
C.2	Uso residenziale/industriale		Canone=superficie x 1/12 valore unitario area (1) (canone minimo € 209,90)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 1/12 valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 1/12 valore unitario corpo fabbrica (2)			
C.3	Uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 68,87)	
D	Transito di sommità arginale			
D.1	Singole autorizzazione di transito		€ 125,74	
E	Rampe di collegamento agli argini dei corsi d'acqua			
E.1	Pedonale		€ 78,59	
E.2	Carrabile		€ 131,82	
	nel caso di più rampe, va aggiunto:			
E.1.1	- pedonale		€ 39,30 per rampa	
E.2.1	- carrabile		€ 65,91 per rampa	
NOTE	Anche se con doppio sbocco sulla sommità purché confluenti in un unico punto al piede esterno dell'argine; nel caso di rampa adibita ad uso commerciale e/o industriale il canone è incrementato del 30%.			
F	Sfalcio erbe - taglio piante			
F.1	Sfalcio erbe e arbusti		€ 20,94 ha (canone minimo € 52,37)	
F.2	Taglio piante		€ 500 ha (canone minimo € 52,37)	
	su sponde, argini, sommità arginali e aree ad asservimento idraulico (4)			
G	Scarichi acque			
G.1	Acque meteoriche e scarichi fognature privati	€ 62,87	€ 62,87	
G.2	Scolmatori troppo pieni acque fognarie	€ 251,47	€ 251,47	
G.3	Acque fognarie provenienti da depuratori gestiti da Enti pubblici:			
G.3.1	- fino a 5000 ab.	€ 251,47	€ 251,47	
G.3.2	- tra i 5000 e i 50000 ab.	€ 367,07	€ 367,07	
G.3.3	- tra i 50000 e i 100000 ab.	€ 734,14	€ 734,14	
G.3.4	- oltre i 100000 ab.	€ 1.468,27	€ 1.468,27	

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

		Autorizzazione ai soli fini idraulici (senza occupazione di aree demaniali)	Concessione aree demaniali (con occupazione di aree demaniali)	
			Canone	Imposta regionale
G.4	Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	
G.5	Scarichi acque per attività proprie dell'imprenditore agricolo (escluse le derivazioni d'acqua)	€ 251,47	€ 251,47	
G.6	Altri scarichi	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	€ 262,12 m ³ /sec (canone minimo € 262,12)	
NOTE	I canoni sono riferiti per una singola bocca di scarico; gli scarichi nel terreno per sistemazioni agricole, da parte di imprese iscritte nel registro delle Aziende Agricole, sono esenti dal pagamento del canone; per i corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica, i soggetti gravati da contributi di bonifica sono tenuti al versamento del canone solo nel caso che il manufatto di scarico occupi area demaniale.			
H	Ulteriori casi di occupazione di aree demaniali			
H.1	Aree per uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
	Per il rilascio di nuove concessioni e per i rinnovi inerenti le pertinenze idrauliche ad uso pioppicoltura, dovrà essere richiesto preventivo parere dell'Autorità di Bacino secondo le modalità che saranno disposte da specifiche direttive dell'Autorità stessa.			
H.2	Aree per uso non agricolo		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 125,74)	
	Qualora sull'area insista un corpo fabbrica o una sua porzione il canone dovrà essere il seguente: canone = superficie x 2% valore unitario area (1) + superficie demaniale occupata dal corpo fabbrica x 2% valore unitario corpo fabbrica (2)			
H.3	Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media mt. 15 x 15)		€ 392,93	
H.4	Cartelli pubblicitari:			
H.4.1	- monofacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 91,26 al m ² (canone minimo € 91,26)	
H.4.2	- bifacciali fino a 5 m ² di superficie		€ 146,02 al m ² (canone minimo € 146,02)	
	Parte eccedente i 5 m ² : monofacciali € 35,00 m ² , bifacciali € 56,00 m ²			
H.5	Pali di illuminazione (per ogni palo)		€ 35,49	
H.6	Appostamenti fissi di caccia (previa autorizzazione della provincia):			
H.6.1	- con capanno		€ 655,05	
H.6.2	- senza capanno		€ 392,93	
H.7	Muri di contenimento e difese spondali:			
H.7.1	- per pertinenze idrauliche ad uso agricolo		canone da calcolarsi ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203 e successive modific. (3) (canone minimo € 52,37)	
H.7.2	- per pertinenze idrauliche ad uso diverso		Canone=superficie x 2% valore unitario area (1) (canone minimo € 104,74)	
H.8	Occupazione area demaniale in aree protette (rif. art. 41, comma 3, d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 e successive modificazioni)		gratuito	
H.9	Occupazione area demaniale per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici ai fini del rimboschimento		gratuito	
H.10	Guadi/secchiatori (massi annegati in cls) con traversa di fondo o manufatti e opere artificiali (deve esserci un'opera di presidio)		€ 62,87	
H.11	Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini		€ 1,50 ml (canone minimo € 52,37)	
H.12	Altre occupazioni di aree demaniali		€ 111,54 ha (canone minimo € 52,37)	
(1)	Valore unitario dell'area calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(2)	Valore unitario del corpo fabbrica calcolato utilizzando il valore di mercato, mediante la stima comparativa delle aree limitrofe alla zona, considerato per la determinazione dell'I.C.I.			
(3)	In particolare sono da applicare gli articoli n. 9, 10 e 13 della legge 3 maggio 1982, n. 203 «Norme sui contratti agrari» e successive modificazioni e l'art. 6 del d.lgs. 18 maggio 2001, n. 228.			
(4)	Nel caso di rilevati arginali la concessione deve comprendere il taglio sugli argini (lato campagna e lato fiume) e sulla sommità arginale. Nel calcolo della superficie utile, ai fini della determinazione del canone, non deve essere considerato la superficie dell'argine lato fiume nonché la sommità arginale; per asservimento idraulico si intende la fascia di 10 m, di cui al r.d. 25 luglio 1904, n. 523, fascia che va conteggiata, qualora sia area demaniale, dal piede esterno dell'argine o dal ciglio della sponda del corso d'acqua, nel caso non vi sia argine.			

L'imposta regionale è dovuta nella misura del 100% dell'importo complessivo del canone da versare

NOTE GENERALI

-
- Il canone annuo, per tutte le opere di pubblica utilità realizzate da parte di Enti pubblici, non potrà essere inferiore a € 52,37 e non superiore al 10% di quello risultante applicando i valori del presente allegato (d.g.r. 12 aprile 2002, n. 8743).
-
- I canoni sopraelencati sono assoggettati a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell'€ calcolati distintamente dall'Istituto Centrale di Statistica per il costo della vita e per i prezzi all'ingrosso (d.l. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692).
-
- I canoni di occupazione di area demaniale comprendono anche l'indennità di servitù implicitamente costituita sull'area demaniale a favore del privato.
-
- Per quanto concerne i canoni regionali di escavazione di materiali inerti degli alvei dei corsi d'acqua (calcolati per Provincia), gli stessi dovranno fare riferimento agli ultimi provvedimenti in materia del Direttore Generale Territorio e Urbanistica.
-
- Non sono ammesse occupazioni di aree demaniali per attraversamenti longitudinali e trasversali che riducano la sezione dell'alveo.
-
- Per quanto riguarda le tombinature, premesso che se le opere di tombinatura sono regolarmente autorizzate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 152/1999, non è possibile ordinarne la rimozione, in tutte le altre situazioni è vietato la copertura dei corsi d'acqua, che non sia imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e la realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti.
-
- **Nei casi non ricompresi nella presente tabella si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e determina il relativo canone da applicarsi.**